

Cos'è

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) rivolto ai **pensionati** è una prestazione a **sostegno del reddito** delle famiglie dei titolari di pensione.

A chi è rivolto

La prestazione è riconosciuta ai titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei Fondi speciali di previdenza e dell'Enpals che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.

L'ANF **non spetta** ai titolari di pensione a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), per i quali è prevista la concessione delle quote di maggiorazione per carichi di famiglia ([Assegni Familiari](#)).

Come funziona

Decorrenza e durata

L'erogazione della prestazione familiare decorre dalla data di inizio della pensione o dalla data richiesta, se successiva alla decorrenza della prestazione pensionistica, fino alla fine del mese in cui cessi il diritto stesso.

Quanto spetta

La sussistenza del diritto e l'importo dell'assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo.

Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo ([circolare INPS 21 maggio 2020, n. 60](#)).

Domanda

L'Assegno per il Nucleo Familiare è concesso a domanda. Il pagamento è effettuato insieme alla rata di pensione.

Il coniuge del pensionato, avente diritto alla corresponsione dell'ANF, può ottenere l'erogazione della prestazione familiare, anche se non è titolare a sua volta di un trattamento pensionistico. Il diritto e l'importo dell'assegno sono, comunque, determinati in relazione alla domanda presentata dal pensionato, mentre la facoltà riconosciuta al coniuge del pensionato si riferisce unicamente al pagamento della prestazione ([circolare INPS 16 giugno 2005, n. 77](#)).

Requisiti

Il nucleo familiare può essere composto da:

- **titolare della pensione;**
- **coniuge/parte di unione civile** che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile;
- **figli** ed equiparati di età inferiore a 18 anni, figli ed equiparati maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, purché non coniugati, figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi";
- **fratelli, sorelle del richiedente** e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro non coniugati, solo se orfani di entrambi i genitori e se non hanno diritto alla pensione ai superstiti;
- **nipoti** in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente.

Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona laddove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o sia maggiorenne inabile a proficuo lavoro.

Come fare domanda

La domanda di [Assegno per il Nucleo Familiare](#) può essere presentata insieme alla domanda di pensione oppure successivamente, tramite la presentazione della domanda di ricostituzione della pensione.

I titolari di pensione a carico dell'INPS devono presentare la **domanda telematica** alla sede che ha in carico la prestazione.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione reddituale attestante i redditi del nucleo familiare e un'autocertificazione attestante la composizione del nucleo stesso.

Qualora la domanda sia presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di cinque anni (prescrizione quinquennale).

Le **variazioni** (matrimoni, separazioni, decessi, ecc.) dei componenti del nucleo familiare e dei redditi (cessazione del rapporto di lavoro, pensionamento, ecc.) devono essere comunicate entro 30 giorni allegando, se necessario, nuovi modelli reddituali.